



**Comune  
di Bologna**

DC/PRO/2023/358

Pg.n. 849016/2023

Repertorio n. DG/2023/298

Data seduta: 22/12/2023

Data inizio vigore: 01/07/2023

**il nuovo Regolamento sostituisce il precedente per le procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023**

**Il Regolamento precedente ha validità per le procedure avviate in precedenza.**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI TECNICI  
PREVISTA DALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023**

**INDICE DEI CONTENUTI**

**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI INCENTIVAZIONE**

1. *Quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche*
2. *Procedura di gara – ambito lavori, ambito servizi, ambito forniture*
3. *Affidamenti diretti*
4. *Modalità di definizione della quota di incentivo*
5. *Disciplina per l'incentivazione delle modifiche contrattuali*
6. *Atti e procedure esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche*

**ART. 3 – GRUPPO DI LAVORO E PROCEDURA CONTABILE**

**ART. 4 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

1. *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito lavori*
2. *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito servizi e forniture*
3. *Ripartizione per la singola prestazione/attività tra il Responsabile ed i suoi collaboratori*
4. *Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo e previsioni PNNR*
5. *Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*
6. *Disciplina delle attività svolte da personale esterno*

**ART.5 - VALUTAZIONE DELL'APPORTO INDIVIDUALE E DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. *Accertamento delle attività svolte*
2. *Decurtazioni dall'incentivo per mancato rispetto dei tempi e dei costi:*
3. *Scheda Individuale*

**ART. 6 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. *Procedura di liquidazione*
2. *Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi*
3. *Modalità di rendicontazione*

**ART. 7 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE**

**ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA**

**ART. 9 - FONDO INNOVAZIONE**

**ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI**

***Allegato A - Individuazione delle attività incentivabili nell'ambito del presente regolamento e della distribuzione tra responsabile e collaboratori***

***Allegato B – Definizioni delle categorie di lavori/opere ai fini dell'applicazione dell'art.2 punto 6.***

***Allegato C – Glossario***

## **Art. 1. Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023 Codice dei Contratti pubblici (di seguito denominato semplicemente "Codice").

Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice o corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'art. 45, comma 1 del Codice.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, le suddette attività sono declinate nell'allegato A per una corretta individuazione dei soggetti che possono essere destinatari degli incentivi anche tenuto conto dell'articolazione organizzativa del Comune di Bologna.

## **Art. 2 Definizione delle modalità di incentivazione**

### ***2.1 Quantificazione degli incentivi per funzioni tecniche***

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alle gradazioni di seguito indicate.

2. L'importo dell'incentivo è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, nella misura prevista dall'art. 45, comma 3 del Codice.

3. Non saranno incentivabili le procedure di importo inferiore ad euro 120.000,00 per lavori, servizi e forniture.

4. Gli incentivi per funzioni tecniche si applicano alle procedure relative a servizi e forniture solo nei casi in cui è contemplato l'obbligo di nominare il Direttore dell'esecuzione (si rinvia all'allegato I.2, articolo 8 e all'allegato II.14, art. 32 al Codice). La nomina del Direttore dell'esecuzione negli appalti di servizi e forniture non può essere esclusivamente finalizzata a ricomprendere la procedura nell'incentivazione di cui al presente Regolamento ma deve rientrare in uno dei casi in cui il Codice la prevede obbligatoriamente. La nomina del Direttore dell'esecuzione deve quindi indicare i presupposti e le motivazioni a supporto di tale nomina.

5. Pertanto in via di prima applicazione il DEC dovrà essere nominato nei casi di servizi sopra la soglia comunitaria e nei casi previsti dall'art. 32, comma 2, di cui all'allegato II.14, salve le soglie minime di riconoscimento dell'incentivo, fissate nel presente regolamento per: "*[...] gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:*

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*"

6. Dovrà essere nominato un DEC anche per le forniture di importo superiore a 500.000 euro.

7. Possono essere incentivati i servizi e le forniture acquisiti attraverso adesioni a convenzioni di Centrali di committenza. Si applica quanto previsto al comma 2. In tal caso gli incentivi vengono riconosciuti per tutte le attività tecniche incentivabili con esclusione delle attività relative alla predisposizione dei documenti di gara.

8. Per i servizi e le forniture con carattere di ripetitività si applica una riduzione dell'incentivo pari al 50%. Per la definizione di ripetitività si rimanda all'allegato C "Glossario" al presente Regolamento

9. Per servizi e forniture con carattere di ripetitività acquisiti tramite adesioni a convenzioni di Centrali di Committenza si applica una ulteriore riduzione dell'incentivo pari al 50%. In queste ipotesi, non concorre all'applicazione dell'incentivo l'attività di cui al punto 5 dell'Allegato A.

## **2.2 Procedure di gara**

Per le procedure di gara, intendendosi le procedure che presuppongono un confronto competitivo (es. procedura aperta, negoziata) la misura è definita in base alla graduazione di seguito indicata:

### **2.2.1 - Ambito lavori**

La percentuale di cui al comma 1 dell'art. 2.1 è graduata a scaglioni di importo come di seguito in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare.

Per opere e lavori non caratterizzati da un elevato grado di complessità:

- a) fino ad un importo di euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90.
- b) per la parte eccedente euro 1 milione e fino alla soglia comunitaria come stabilito dall'art. 14 comma 1 lettera a) del Codice : percentuale del 1,65
- c) per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 14 comma 1 lettera a) del Codice e fino a euro 20.000.000,00: percentuale del 1,45
- d) per la parte eccedente i 20.000.000,00 euro e fino a 50.000.000,00 euro: 1,10
- e) per la parte eccedente i 50.000.000,00 euro: 0,75

Per nuove opere e lavori caratterizzati da un elevato grado di complessità:

- a) fino ad un importo di euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00.
- b) per la parte eccedente euro 1 milione e fino alla soglia comunitaria come stabilito dall'art. 14 comma 1 lettera a) del Codice : percentuale del 1,80
- c) per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 14 comma 1 lettera a) del Codice e fino a euro 20.000.000,00: percentuale del 1,60
- d) per la parte eccedente i 20.000.000,00 euro e fino a 50.000.000,00 euro : 1,25
- e) per la parte eccedente i 50.000.000,00 euro: 0,95

Il grado di complessità di un lavoro/opera deve risultare dal documento "gruppo di lavoro" e sarà attribuito dal Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici

### **2.2.2 - Ambito servizi**

La percentuale di cui al comma 1 dell'art. 2.1 è graduata a scaglioni di importo come di seguito in ragione della complessità dei servizi da acquisire:

- a) fino ad un importo pari alla soglia comunitaria come stabilito dall'art. 14 comma 1 lettera c) del Codice: percentuale del 2,00
- b) per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 14 comma 1 lettera c) del Codice e fino a euro 2.000.000: percentuale dello 1,80
- c) per la parte eccedente euro 2.000.000 e fino ai 5.000.000: percentuale dello 1,60
- d) per la parte eccedente euro 5.000.000 e fino ai 10.000.000 euro: 1,45
- e) per la parte eccedente euro 10.000.000 e fino ai 30.000.000 euro: 1,10
- f) per la parte eccedente euro 30.000.000: 0,75

### **2.2.3 - Ambito forniture**

La percentuale di cui al comma 1 dell'art. 2.1 è graduata a scaglioni di importo come di seguito in ragione della complessità delle forniture da acquisire:

- a) per la parte eccedente la soglia comunitaria come stabilito dall'art. 35 comma 1 lettera c) del Codice e fino a euro 2.000.000 : percentuale dello 0,80
- b) per la parte eccedente Euro 2.000.000 e fino ad euro 5.000.000: percentuale dello 0,30
- c) per la parte eccedente la Euro 5.000.000: percentuale dello 0,10

### **2.3 Affidamenti diretti**

Gli affidamenti diretti sono incentivabili solo quando superiori ad euro 120.000,00 secondo le percentuali sopra indicate.

Si rinvia a quanto indicato all'art. 2 in merito alla necessaria nomina del DEC.

Non concorre all'applicazione dell'incentivo l'attività di cui al punto 5 dell'Allegato A.

### **2.4 Modalità di definizione della quota di incentivo**

1. La quota di incentivo relativo ai singoli lavori, forniture o servizi, sarà quantificata, applicando agli importi posti a base della procedura di affidamento di lavori, fornitura o servizio la corrispondente percentuale di cui ai commi 3.1, 3.2, 3.3, iva esclusa.
2. La quota sarà determinata nel quadro economico del progetto esecutivo ovvero nell'ultimo livello di progettazione posto a base di gara ovvero nel progetto di servizio o di fornitura in funzione dell'importo posto a base di gara. Si precisa che la suddetta previsione nel quadro economico approvato dell'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare all'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di lavori, servizi e forniture è condizione essenziale ai fini del riparto tra gli aventi diritto.
3. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall'art. 14 del Codice degli appalti e pertanto le quote si riferiscono al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.
4. Nel caso di appalti con l'opzione di rinnovo la quota di incentivo sarà costituita tenendo conto del valore della procedura senza il rinnovo, in quanto opzionale ed in quanto la relativa spesa per il corrispettivo non è certa né impegnata.
5. In caso di attivazione del rinnovo sarà determinata la quota di incentivo calcolato sull'importo del valore del rinnovo, per le sole attività incentivabili (All. A attività n. 2, 6, 7 e 8).

### **2.5 Disciplina per l'incentivazione delle modifiche contrattuali**

1. Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità, conformi agli artt. 120, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs 36/2023, riconoscono il diritto di percepire il relativo incentivo soltanto se comportano opere/servizi/forniture aggiuntive e per le sole attività incentivabili.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori opere/servizi/forniture eseguite, in aggiunta rispetto al valore incentivato originariamente (all'importo a base della procedura). L'importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante o la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 13 del Codice.
3. Non concorrono comunque ad alimentare la quota di incentivo quelle modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione del servizio.

### **2.6. Atti e procedure esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche**

1. Non concorrono alla quantificazione dell'incentivo la quota per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023:
  - gli atti di pianificazione generale o particolareggiata anche se finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
  - le procedure di importo inferiore ad euro 120.000,00 (cfr. art. 4)
  - i contratti esclusi dall'applicazione del codice ai sensi dell'art. 56
  - le procedure relative a servizi e forniture nei casi in cui non è contemplato l'obbligo di nominare il Direttore dell'esecuzione (si rinvia all'allegato II.14 al Codice)
  - i lavori di manutenzione ordinaria e, se di non particolare complessità, straordinaria; ai fini del presente Regolamento non sarà discriminante la denominazione dell'intervento nel Programma triennale ma l'effettiva categoria di lavori in esecuzione, così come classificati ed individuati nell'allegato B al presente Regolamento;
  - in via di prima applicazione, il partenariato pubblico privato e le concessioni;
2. Si precisa che le quote di incentivo verranno corrisposte solo se nel quadro economico di progetto approvato è previsto l'accantonamento delle risorse finanziarie da destinarvi e se queste vengono riversate nell'apposito capitolo di spesa entro le scadenze indicate anno per anno .

### **Art. 3 Gruppo di lavoro e procedura contabile**

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura, la costituzione del gruppo di lavoro è in carico al Dirigente competente mediante apposito provvedimento; tale nomina avviene di concerto con tutti i dirigenti interessati ed i Responsabili delle unità intermedie coinvolte nella realizzazione dell'intervento ed il Responsabile del progetto, e deve contenere:
  - l'importo presunto dei lavori/fornitura/servizio e la relativa presunta quota da destinare all' Incentivo;
  - il cronoprogramma delle funzioni da svolgere;
  - il nominativo ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo, ivi compresi gli eventuali collaboratori di supporto;
  - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni previste da leggi e da regolamenti in materia
  - le percentuali stimate per le singole attività/prestazioni secondo quanto stabilito all'art.4;
2. Il dirigente competente deve provvedere ad impegnare l'intero importo degli incentivi, contestualmente alla prenotazione o all'impegno di spesa dell'intero lavoro, servizio o fornitura. Deve inoltre tempestivamente effettuare la regolarizzazione contabile degli incentivi al titolo 3 delle entrate come previsto dal punto 5.2 dell'all. 4/2 del D.lgs. 118/2011. Ai fini della liquidazione degli incentivi ai dipendenti tale regolarizzazione non può avvenire oltre il 31/12, salvo quanto previsto dalla circolare 76/2021 dell'Area Risorse Finanziarie per gli appalti finanziati su capitoli vincolati.
3. Il Dirigente darà preventiva comunicazione agli interessati della nomina e dei tempi assegnati per l'esecuzione delle prestazioni affidate. Il Gruppo di lavoro potrà essere modificato con motivazione in qualsiasi momento mediante analogo atto di costituzione dandone comunicazione agli interessati.

### **Art. 4 . Ripartizione dell'incentivo**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo, calcolato secondo quanto stabilito all'art.2, sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle di cui al successivo punto 4.2 e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere (come meglio dettagliatamente indicate nell'allegato A al presente Regolamento), fermo restando che verranno ripartiti incentivi tra gli aventi diritto esclusivamente per lavori/servizi/forniture che concorrono ad alimentare la quota e nella misura stabilita dal presente Regolamento.

#### ***4.1 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito lavori***

<b>Prestazione/attività</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile unico del progetto	30
Programmazione della spesa	2
Attività di progettazione	8
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2
Predisposizione della documentazione di gara	6
Direzione Lavori, ufficio di direzione lavori e CSE	44
Collaudo	8
<b>Totale</b>	<b>100</b>

In particolare, nel caso il Certificato di collaudo tecnico amministrativo sia sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 del Codice, al Direttore dei lavori che lo redige spetta il 50% della relativa % prevista per il collaudo; la differenza va in economia come pure tutte le quote previste e non ripartibili.

#### ***4.2 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro – ambito servizi e forniture***

<b>Prestazione/attività</b>	<b>percentuale</b>
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa	2
Attività di progettazione	8
Predisposizione della documentazione di gara	6
Direttore dell'Esecuzione	50

Verifica di conformità / regolare esecuzione	4
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Nel caso il Certificato di conformità sia sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 del Codice, al Responsabile del Procedimento che lo redige spetta il 50% della relativa percentuale prevista per la verifica di conformità e la differenza va in economia come pure tutte le quote previste e non ripartibili.

#### **4.3 Ripartizione per la singola prestazione/attività tra il Responsabile ed i suoi collaboratori**

La distribuzione tra Responsabile e collaboratori avverrà seguendo le indicazioni di cui all'allegato A al presente Regolamento dove viene riportata anche una specifica in merito alle attività incentivabili. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura dell'intervento e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

#### **4.4 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo e previsioni PNRR**

1. Ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 è escluso dalla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale, fatta salva la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, come previsto dall'art. 8, comma 5 del DL 13/2023.
2. Le quote previste per attività/prestazioni eseguite dal personale dirigenziale non verranno distribuite ed andranno in economia.

#### **4.5 Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

Se si rendesse necessario sono consentite ripartizioni diverse rispetto a quanto previsto nel presente articolo 4 in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il Dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del Responsabile del procedimento.

La variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non potrà comunque superare il 25% della percentuale definite ai sopracitati commi e la maggior quota percentuale verrà portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

#### **4.6 Disciplina delle attività svolte da personale esterno**

Nel caso che prestazioni/attività vengano parzialmente o completamente affidate a personale esterno l'incentivo è riconosciuto per le sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del Fondo Innovazione di cui al presente Regolamento.

### **Art. 5 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'erogazione dell'incentivo**

#### ***5.1 Accertamento delle attività svolte***

1. Ogni anno, alle scadenze previste dell'art.6 comma 3 per la liquidazione di quote di incentivo, il Responsabile del Procedimento, sentito il DL/DEC per la fase esecutiva, deve fornire al Dirigente tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dello schema di liquidazione per ciascun intervento proponendo la quota di incentivo spettante a ciascun dipendente in funzione dell'apporto effettivamente apportato e sulla base di quanto proposto all'atto della costituzione del Gruppo di lavoro di cui all'art.3; comunica inoltre gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui agli atti (costituzione gruppo di lavoro, approvazione progetto esecutivo,...).
2. Il Dirigente competente, certifica le prestazioni effettuate, il rispetto dei termini fissati nei provvedimenti nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate dal presente Regolamento.
3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, della effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano svolte correttamente ovvero senza ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

4. Ai responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza non sarà positivamente accertata la prestazione e pertanto saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo
5. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera ovvero l'acquisizione del servizio ovvero della fornitura, oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dispone con proprio atto, la riduzione dei compensi nella misura stabilita dal successivo comma, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti

### **5.2 Decurtazioni dall'incentivo per mancato rispetto dei tempi e dei costi**

1. In caso di accertamento del mancato rispetto dei tempi e dei costi stabiliti per cause imputabili al gruppo di lavoro il Dirigente applicherà una riduzione della quota spettante alle figure coinvolte nella misura del:

- 10% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 30%
- 25% per incremento di costi e/o tempi contenuti nella misura del 50%
- 50% per incremento di costi e/o tempi superiore al 50%

Il relativo accantonamento non distribuito costituirà economia. L'Ente provvederà al recupero delle somme non dovute eventualmente già erogate.

2. Al fine dell'accertamento dei costi farà fede il costo complessivo indicato in quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta. Non saranno considerati eventuali incrementi di costi nei casi stabiliti dall'art.120 del Codice se non imputabili al gruppo di lavoro.

3. Al fine dell'accertamento dei tempi di cui al comma precedente faranno fede eventuali scostamenti imputabili al gruppo di lavoro rispetto a:

- i tempi indicati nell'atto di nomina del gruppo di lavoro di cui all'art.3 del presente regolamento per le prestazioni eseguite sino all'atto di aggiudicazione del contratto;
- per la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto: i tempi utili contrattuali, comprensivi di sospensioni e proroghe nei casi previsti dalla legge; sono esclusi scostamenti dei tempi imputabili all'appaltatore (cui corrisponde una penale);
- per il collaudo, CRE o certificato di conformità: i tempi previsti all'art.116 del Codice.

### **5.3 Scheda Individuale**

A seguito della redazione delle schede di distribuzione da parte dei RUP, di cui al comma 1, e del conseguente accertamento il Dirigente comunica ai singoli dipendenti la quota spettante per ogni procedura, definita nell'ambito di una Scheda individuale generata dal programma informatico elaborato per la procedura di liquidazione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Nel caso di valutazione non condivisa il dipendente può presentare richiesta di revisione al Dirigente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della valutazione. Il Dirigente e, ove necessario il RUP, rispondono entro il medesimo termine.

## **Art. 6 Modalità di liquidazione dell'incentivo**

### **6.1 Procedura di liquidazione**

Il mancato avvio dell'esecuzione del contratto non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'affidamento dei lavori/forniture/servizio.

Ogni Dirigente Responsabile di Centro di Responsabilità (CDR), in seguito alla rendicontazione dei RUP di cui al successivo punto 6.3, provvede alla liquidazione annuale (riferita all'anno precedente) delle quote di incentivo maturate dai dipendenti che hanno svolto attività incentivabile riferita a procedure ascrivibili al proprio Centro di Responsabilità.

Tempistiche diverse potranno essere seguite per eventuali procedure finanziate da contributi esterni (pon, ecc.) in caso di obbligo di rispetto di termini perentori per rendicontazioni di spesa, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei tempi di cui al successivo punto 6.2 e nel rispetto dei tetti di cui al successivo punto 7 Le quote individuate per ogni dipendente si intendono comprensive di tutti gli oneri previdenziali assicurativi e fiscali a carico dell'ente e del singolo dipendente.

### **6.2 Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi**

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene nell'anno successivo al perfezionarsi delle seguenti fasi, come segue:

- per l'attività di programmazione della spesa, verifica del progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure fino all'approvazione del progetto, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata **nella misura del**

**80%** successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera/servizio/fornitura

- per l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di attuazione del contratto pubblico, la direzione lavori/direzione dell'esecuzione, collaudo/verifica di conformità in corso d'opera e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata **nella misura del 80%** in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori/prestazione/forniture;
- il saldo di tutte le attività viene liquidato all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo/Certificato regolare Esecuzione/Certificato di verifica conformità

### **6.3 Modalità di rendicontazione**

Per ogni lavoro od opera, fornitura o servizio il RUP entro il 28/2 di ogni anno compila e sottopone al Dirigente di competenza del lavoro/servizio/fornitura la scheda di distribuzione delle percentuali di cui all'art.4 comma 1, 2 e 3 per le prestazioni/attività oggetto di incentivo eseguite dal 1/1 al 31/12 dell'anno precedente, secondo quanto stabilito al punto 2 del presente articolo.

### **Art. 7 Limite individuale ai compensi da corrispondere**

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (secondo il principio di competenza e non di cassa) e per ciascun dipendente il valore dato dall'importo corrispondente a sei mensilità della retribuzione tabellare lorda prevista dal CCNL vigente nell'anno di riferimento per la posizione coperta dal singolo dipendente sommato all'importo corrispondente a sei mensilità del differenziale stipendiale di cui agli artt. 14 e art 78 comma 3 lettera b del CCNL 16.11.2022. L'eventuale quota eccedente non potrà essere corrisposta e costituirà economia.

### **Art. 8 Entrata in vigore e fase transitoria**

Il presente Regolamento per il transitorio dispone che:

- A) per i lavori la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice gli incentivi verranno riconosciuti e corrisposti secondo la disciplina previgente, di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale PG 532951/2018 del 20.12.2018, successivamente integrato con deliberazione PG 572554/2019 del 24.12.2019;
- B) per i lavori/beni/forniture la cui procedura di gara o la lettera di invito è stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del Codice gli incentivi saranno riconosciuti a valere dall'anno 2023 secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Si provvederà ad una verifica sull'esito dell'effetto dei contenuti del presente Regolamento sulla rendicontazione delle quote incentivanti per l'anno 2023 ai fini di un controllo sulle modalità applicative dello stesso e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

### **Art.9 Fondo innovazione**

Così come stabilito dall'art.45 comma 5 del Codice una quota del 20% del Fondo verrà destinato al Fondo innovazione di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45.

### **Art.10 Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

## **ALLEGATO A**

### **Individuazione delle attività incentivabili nell'ambito del presente regolamento e della distribuzione tra responsabile e collaboratori.**

Si elencano di seguito le figure che svolgono attività incentivabili nell'ambito lavori (L), servizi (S) e forniture (F), precisando che le % di distribuzione tra responsabile e collaboratori di seguito riportate vanno considerate come percentuali puramente indicative. E' nelle responsabilità del RUP infatti l'eventuale modifica di tali percentuali, in relazione alle attività svolte e alla consistenza dei gruppi di lavoro, fermo restando che in ogni caso la quota del Responsabile deve essere superiore a quella assegnata ai singoli collaboratori :

In ogni caso tale deroga non potrà comportare una diminuzione della % del Responsabile dell'attività inferiore al 15%.

#### **1. PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (L/S/F)**

Attività inerenti la fase di programmazione della spesa e di inserimento nel relativo strumento di programmazione, di redazione ed aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici e/o del programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Responsabili dell'attività (35%): sono i responsabili del programma triennale dei lavori e dei beni e servizi

Collaboratori (65%): personale addetto agli uffici che curano gli adempimenti connessi alla programmazione, pianificazione, relativi aggiornamenti/variazioni e nella predisposizione di documenti tecnici prodromici all'inserimento nella programmazione.

#### **2. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (L/S/F)**

Responsabili dell'attività (65%): è il soggetto nominato formalmente Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Collaboratori (35%):

Supporto tecnico al RUP

Supporto amministrativo al RUP

#### **3. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (L/F/S)**

Comprende le seguenti voci:

- redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di FTE;
- redazione progetto esecutivo;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabili delle attività (65%): soggetti che hanno la responsabilità di firma di documenti progettuali

Collaboratori (35%):

Supporto tecnico nell'ottenimento di pareri obbligatori, nello svolgimento di attività specialistiche (a titolo esemplificativo rilievi, sopralluoghi, verifiche tecniche, indagini, ivi comprese quelle in materia paesaggistica, topografica e ambientale).

Supporto amministrativo alla progettazione

#### **4. VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA SUA VALIDAZIONE (L)**

Responsabili dell'attività (65%): soggetto formalmente nominato quale verificatore

Collaboratori (35%):

Supporto tecnico per la verifica delle componenti specialistiche del progetto

#### **5. PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (L/S/F)**

Questa voce comprende tutte le attività svolte dagli uffici che hanno la responsabilità dell'espletamento della procedura di gara (laddove prevista) in tutte le sue fasi fino alla redazione del contratto.

Responsabili dell'attività (35%):

Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (ove nominato)

Collaboratori (65%):

Responsabile dell'ufficio che presidia e coordina le attività di espletamento della gara.

Collaboratori che svolgono le attività di supporto al responsabile nelle varie fasi di gara e nelle attività di predisposizione dei documenti fino alla stipula del contratto (disciplinare, bandi, avvisi, lettere d'invito, commissioni, atti, controlli, redazione dei contratti)

#### **6. DIREZIONE LAVORI, UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE (L)**

Responsabili dell'attività (65%):

Il soggetto nominato formalmente Direttore dei Lavori (DL)

Il soggetto nominato formalmente Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (percentuale minima 5%)

Collaboratori (35%):

Direttori Operativi, Ispettori di cantiere

Altri assistenti tecnici interni all'amministrazione chiamati ad esprimersi in fase esecutiva

Collaboratori dell'ufficio di direzione dei lavori

#### **7. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (S/F)**

Responsabile (65%):

Il soggetto formalmente nominato Direttore dell'esecuzione (DEC)

Il soggetto nominato formalmente Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se previsto percentuale minima 5%)

Collaboratori (35%):

Direttori operativi (ove nominati);

altri tecnici o personale amministrativo che supporta il DEC nelle attività che gli competono (coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile; avvio all'esecuzione; verifica dei subappalti; valutazione di qualità e adeguatezza della fornitura o servizio; redazione relazioni periodiche sull'andamento; controllo del rispetto dei tempi e modalità di consegna; reportistica, segnalazione ritardi, disfunzioni e inadempimenti; attestazione di svolgimento proficuo delle prestazioni; controllo della spesa e tenuta della contabilità; ultimazione delle prestazioni).

#### **8. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI CONFORMITA'/COLLAUDO STATICO E COLLAUDI TECNICO FUNZIONALI (L/S/F)**

Responsabili dell'attività (90%):

Soggetto/Commissione di Collaudo o della Verifica di conformità

Collaudatori specialistici (statico, funzionale impianti, ...)

Collaboratori (10%):

Collaboratori nelle fasi di Collaudo o della Verifica di conformità

Collaudatori specialisti (statico, funzionalità tecnica impianti,...)

### **ALLEGATO B**

#### ***Definizioni delle categorie di lavori/opere ai fini dell'applicazione dell'art.2 punto 6.***

Ai fini di individuare le esclusioni previste all'art.2 punto "6. Atti e procedure esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche", anche in considerazione che non si riterrà discriminante la denominazione dell'intervento nel Programma triennale ma l'effettiva categoria di lavori in esecuzione, si individuano le seguenti categorie di lavori/opere:

**Interventi che non incrementando la quota o non danno diritto ad alcuna ripartizione**  
***Interventi di manutenzione ordinaria***

INTERVENTI EDILIZI ed OPERE PUNTUALI – si richiamano quanto stabilito alla lettera a) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI o A RETE – in analogia agli interventi edilizi: *“opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza il corpo stradale, i suoi accessori e le sue pertinenze”*

***Interventi di manutenzione straordinaria che NON hanno il carattere di particolare complessità (come definite dalla delibera n. 2/2019 Corte dei Conti sezione Autonomie)***

**Interventi che incrementando la quota saranno oggetto di ripartizione tra gli aventi diritto nei modi stabiliti dal regolamento.**

Si tratta di tutti gli interventi che, insieme alle *“nuove opere”*, non rientrano nella classificazione di cui al punto precedente.

In maniera non esaustiva si elencano:

- A) **Restauro scientifico** – esclusivamente per interventi edilizi ed opere puntuali per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera c) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- B) **Restauro e risanamento conservativo** - esclusivamente per interventi edilizi ed opere puntuali per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera d) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- C) **Ripristino tipologico** - esclusivamente per interventi edilizi ed opere puntuali per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera e) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- D) **Interventi di ristrutturazione edilizia** - esclusivamente per interventi edilizi ed opere puntuali per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera f) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- E) **Interventi di ristrutturazione di opere infrastrutturali ed a rete:** in analogia agli interventi di ristrutturazione edilizia: *“interventi rivolti a trasformare l'impianto stradale mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un sistema funzionale in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono l'inserimento di nuovi elementi ed impianti o che ne modificano la sagoma o la superficie, la demolizione con ricostruzione con la stessa sagoma preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per adeguamenti normativi”*

A titolo esemplificativo si rientra nella ristrutturazione di opere infrastrutturali ed a rete ove ricorrano almeno una delle seguenti casistiche: sostituzione di parti anche strutturali del corpo che determinino un aumento o un adeguamento delle prestazioni della strada a nuove necessità prestazionali e di sicurezza; modifiche delle dimensioni del corpo stradale per l'inserimento di nuove dotazioni (marciapiedi, ciclabili, ecc..) che adeguino la strada a nuove necessità prestazionali e di sicurezza; inserimento di dotazioni del corpo stradale che adeguino la strada a nuove necessità prestazionali e di sicurezza ai fini di una sua riclassificazione.

- F) **Interventi di ristrutturazione urbanistica** – valida sia per interventi edilizi ed opere puntuali che per interventi infrastrutturali ed a rete per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera h) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- G) **Demolizione** – valida sia per interventi edilizi ed opere puntuali che per interventi infrastrutturali ed a rete per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera i) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- H) **Recupero e risanamento delle aree libere**– valida sia per interventi edilizi ed opere puntuali che per interventi infrastrutturali ed a rete per i quali si richiama quanto stabilito alla lettera l) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013;
- I) **Interventi di manutenzione straordinaria di particolare complessità (come definite dalla delibera n. 2/2019 Corte dei Conti sezione Autonomie)**
- INTERVENTI EDILIZI ed OPERE PUNTUALI – si richiamano quanto stabilito alla lettera b) nell'allegato art. 9 c.1 L.R. Emilia Romagna n°15/2013
  - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI o A RETE – in analogia agli interventi edilizi: “*le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali del corpo stradale ai fini del ripristino della sua funzionalità originaria, nonché per realizzare ed integrare i sottoservizi, sempre che non alterino l'impianto stradale e la destinazione delle varie componenti della carreggiata o delle pertinenze*”

La classificazione dell'intervento deve tenere conto del principio di unitarietà dell'esecuzione di un unico progetto edilizio, anche qualora in presenza di opere diversamente qualificabili se singolarmente considerate, e pertanto discende dall'intervento complessivamente considerato.

Tale principio, ai fini del presente regolamento, è applicabile anche alle opere infrastrutturali o a rete.

## ALLEGATO C

### Glossario

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

**Lavoro** (ex all'art.3 c.1 lettere mn del Codice): le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, così come meglio definiti dall'allegato all'art.9 comma 1 della LR15/2013 e ss mm ii.

**Opere** (ex all'art.3 c.1 lettere pp del Codice): il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica

**Servizi con carattere di ripetitività** (o altrimenti detti Servizi “standard”):

- servizi caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo: ovvero che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione. A titolo di esempio: sorveglianza, pulizia, manutenzione beni mobili, fornitura carta, ecc.
- servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato: servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

Analogha accezione può essere riferita all'ambito delle **Forniture**.

